



ORIGINALE

COMUNE DI VILLA LAGARINA

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione N. 52 del 30-12-2020
del CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione – seduta pubblica.

OGGETTO: Approvazione aliquote IMIS per l'anno 2021. .

L'anno **Duemilaventi** addi **Trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30** viste le linee guida di cui al decreto sindacale n. 7554 di data 9 novembre 2020, sono collegati con la sala consiglio comunale in modalità streaming il Sindaco e i consiglieri (art. 73, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid -19 – c.d. decreto cura Italia), con l'intervento dei Signori:

Componente	P.	A.G.	A.I.	Componente	P.	A.G.	A.I.
GIORDANI JULKA	X			LAFFI LUCA	X		
MANICA MARTA	X			BORTOLOTTI WALTER		X	
PEDERZINI MATTEO	X			CONT ANTONIO	X		
PARISI DAVIDE	X			GRANDI ANTONIO		X	
BALDO ROSANNA	X			TEZZELE GIORGIO	X		
BROSEGHINI PAOLO	X			CALLIARI LANDIVAR GABRIELLA	X		
ZANDONAI ENRICA	X			CONT JACOPO	X		
MANICA GABRIELE	X			FUMANELLI MARCO	X		
ZANDONAI GIULIANO PAOLO	X			BATTISTI ITALO	X		

Assiste il Segretario Comunale Reggente sig. MERLI GIORGIO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra

BALDO ROSANNA

Nella sua qualità di Presidente del Consiglio, assistito dagli scrutatori previamente nominati, sig.ri Parisi Davide e Zandonai Giuliano Paolo, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 52 DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione aliquote IMIS per l'anno 2021.

Relazione

La legge provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, ha introdotto l'IM.I.S. in sostituzione delle componenti I.MU.P. e TA.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale), e ha trovato applicazione dall'1/1/2015.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8 comma 2 della predetta L.P. n. 14/2014 e dell' art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il Comune ha adottato un proprio Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S., nei limiti e per le materie previste dalla medesima L.P. n. 14/2014.

Con l'art. 18 della legge provinciale n. 21 del 30 dicembre 2015 (legge di stabilità provinciale per il 2016), sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) di cui agli articoli 1 e seguenti della Legge provinciale n. 14/2014, tra cui:

- l'esenzione per l'abitazione principale (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9), le fattispecie assimilare e le relative pertinenze (aliquota dello 0,00%);
- l'aliquota dello 0,55% per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2;
- previsione di una deduzione dalla rendita per i fabbricati strumentali all'attività agricola pari a euro 1.500,00 per il periodo d'imposta 2016;
- definizione del nuovo termine da cui considerare cessata la soggezione IMIS per le aree edificabili;
- previsione del rimborso d'ufficio dell'IMIS versata nel caso di vincolo di espropriazione previsto per 10 anni senza acquisizione da parte dell'Ente pubblico nonché nel caso di declassamento delle predette aree a "aree non edificabili".

Inoltre, in data 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge provinciale n.18/2017 "Legge di stabilità provinciale 2018" che prevede, tra l'altro, all'art. 5, la modifica della L.P. 30 DICEMBRE 2014 N. 14 istitutiva dell'IMIS: "*Dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 sono inserite le seguenti: "b bis) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alla categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o minore a 75.000 euro l'aliquota è fissata nella misura dello 0,55 per cento; b ter) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati attribuiti alle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o minore a 50.000 euro le aliquote sono fissate nella misura dello 0,55 per cento; b quater) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b quinquies) limitatamente ai periodi di imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f), la cui rendita catastale è uguale o minore a 25.000 euro, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento; b sexies) limitatamente ai periodi d'imposta 2018 e 2019, per i fabbricati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera f bis), l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00 per cento."* 2. Dopo il comma 6 ter dell'articolo 14 della legge provinciale n. 14 del 2014 è inserito il seguente: "*6 quater. Per i periodi d'imposta 2018 e 2019 le disposizioni di cui al comma 6 ter si applicano anche alle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come individuate dai provvedimenti provinciali attuativi di tale disposizione...*".

Con i Protocolli d'intesa in materia di finanza locale del 2019 e del 2020, la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, ha inteso confermare la politica fiscale già definita precedentemente per gli anni 2019 e 2020, soffermandosi sull'importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "*Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono*". Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

Con proprie deliberazioni n. 2 e n. 3 di data 26/03/2018, il Consiglio comunale di Villa Lagarina ha approvato il Regolamento e le relative aliquote IMIS per l'anno 2018.

Il Comune di Villa Lagarina, con propria deliberazione consiliare n. 10 di data 4 agosto 2020, ha modificato il Regolamento dell'imposta immobiliare semplice, modificando in particolare l'art. 8 "*Versamento e riscossione ordinaria*".

Il tutto, tenendo conto della realtà socio – economica del comune, dei suoi cittadini e del tessuto che lo costituisce.

Le aliquote fissate con delibera consiliare 3/2018 sono le seguenti:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 302,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,933		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta e affini entro il 2° grado	0,60%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		

Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		
Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,933%		

Si ricorda peraltro che con successiva deliberazione adottata dal Consiglio comunale n. 19 di data 4 agosto 2020, sono state introdotte nuove aliquote agevolate per il 2020, in considerazione della difficile situazione in cui versava il Paese per via dell'emergenza, la cui diminuzione di gettito, stimata in €. 30.000,00.- è stata coperta con fondi comunali. Per il 2021 tali nuove aliquote non saranno applicate, tornando quelle di normale applicazione.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2021 sottoscritto in data 16 novembre 2020, peraltro, conferma le agevolazioni già previste al fine di verificare l'effetto di stimolo fiscale che si era prefissata la norma di istituzione.

Ai fini del mantenimento delle politiche fiscali, ed in virtù degli accordi già sottoscritti a valere anche per l'anno 2021, nonché al fine di perseguire e promuovere il benessere e lo sviluppo della popolazione passando anche da manovre tributarie, l'Amministrazione comunale mantiene la volontà di confermare l'invarianza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di IMIS, rivedendo solo le aliquote agevolate istituite nel corso del 2021.

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime. A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

Visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 26 novembre 2014;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio tributi sovracomunale;
- parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti favorevoli n. 10, astenuti n. 0, contrari n. 6 (Zandonai Enrica, Battisti Italo, Cont Jacopo, Fumanelli Marco, Manica Gabriele, Zandonai Giuliano Paolo) palesemente espressi per alzata di mano dai 16 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare, per quanto esposto nella premessa, le aliquote IM.I.S. per l'anno 2021 come di seguito :

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale e assimilati e pertinenze e assimilati (residenti in RSA), escluse categorie A1, A8 e A9	0,00%		
Abitazione principale e assimilati e pertinenze, CATEGORIE A1, A8 E A9	0,35%	€ 302,00	
Altri fabbricati ad uso abitativo e le relative pertinenze	0,933		
Fabbricati abitativi e pertinenze in comodato a parenti in linea retta e affini entro il 2° grado	0,60%		
Fabbricati destinati e utilizzati a scuole paritarie	0,00%		
Fabbricati in categoria catastale C1, C3, D2, A10	0,55%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita superiore a 75.000 euro)	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/7 (con rendita superiore a 50.000 euro)	0,79%		
Fabbricati in categorie catastali D/3, D/4, D/6, D/8 (con rendita superiore a 50.000 euro) e D/9.	0,79%		
Fabbricati ad uso non abitativo per le categorie catastali D/1 (con rendita uguale o inferiore a 75.000 euro), D/7 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro), D/8 (con rendita uguale o inferiore a 50.000 euro).	0,55%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita uguale o minore a 25.000 euro)	0,0%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola (con rendita superiore a 25.000 euro)	0,1%		€ 1.500,00
fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale	0,0%		

Aree edificabili e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,933%		
---	--------	--	--

2. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze in modalità telematica, ai termini di cui all'art. 13 del DL 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e s.m.;
3. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con legge Regionale 3 maggio 2018 n. 3;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
- BALDO ROSANNA -

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente Verbale é pubblicato all'Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 04-01-2021 al 14-01-2021 per 10 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 04-01-2021

VISTO : Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 15-01-2021 ex art. 183, comma 3, della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

lì 15-01-2021

Il Segretario Comunale Reggente
- MERLI GIORGIO -
*Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).